



FONDO PENSIONE NEGOZIALE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI
DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE – TELEMACO
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 103
Istituito in Italia



Via Luigi Bellotti Bon, 14 – 00197
Roma (RM)



Sede: 06/8091401
Contact Center: 0422/1745964



info@fondotelemaco.it
fondotelemaco@pec.it



www.fondotelemaco.it

TELEMACO

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 103

Documento sulle anticipazioni

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2023

Decorrenza dal 1 novembre 2023

Sommario

1. PARTE GENERALE	2
1A. Tipologie e condizioni di accesso alle anticipazioni	2
1.B. Gestione della procedura di anticipazione da parte del Fondo	4
2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE	5
2.A Anticipazione per spese sanitarie	5
2.B Anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione	5
2.C Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione	8
2.D Anticipazione per ulteriori esigenze	10
3. DOCUMENTAZIONE COMUNE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE QUALORA RICORRANO SITUAZIONI PARTICOLARI	11
3.A Anni di partecipazione alla previdenza complementare maturati in altre forme pensionistiche complementari	11
3.B Posizione individuale vincolata da un contratto di finanziamento con cessione del quinto notificato al Fondo.	11
3.C Posizione individuale vincolata da pignoramento o sequestro.	12
3.D Posizione individuale di soggetti incapaci, interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno	12
3.E Documentazione non redatta in lingua italiana	12
4. DISPOSIZIONI FINALI	12
4.A Anticipazioni non giustificate	12
4.B Reiterabilità delle richieste di anticipazione	13
4.C Reintegro delle Anticipazioni	13

1. PARTE GENERALE

1A. Tipologie e condizioni di accesso alle anticipazioni

1. Ai sensi della normativa di settore, è possibile accedere ad un'Anticipazione della posizione individuale maturata:

a) **PER SPESE SANITARIE RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE¹ O AI FIGLI** sostenute a seguito di gravissime situazioni per terapie ed interventi necessari e straordinari dal punto di vista medico ed economico, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L. o medico di base ovvero da Istituti o Cliniche accreditati al S.S.N.): richiedibile **in qualsiasi momento** e, dunque, a prescindere dall'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, in misura **non superiore al 75 per cento della posizione** individuale maturata. È possibile comprendere nella richiesta di anticipazione anche le **"spese di viaggio e soggiorno" connesse alla terapia/intervento**, anche se sostenute dal familiare che presti assistenza al beneficiario dell'anticipazione. Tra le spese di viaggio vengono riconosciute quelle relative al carburante ed ai pedaggi autostradali (afferenti al percorso per raggiungere la struttura sanitaria), in caso di spostamenti in macchina, oppure, qualora si utilizzino altri mezzi (treno, aereo, ecc.), quelle per l'acquisto dei biglietti; tra le spese di soggiorno, si considerano quelle per l'alloggio (ad es. struttura convenzionata, residence, albergo, ecc.) e per l'acquisto di alimenti di stretta necessità per il beneficiario della prestazione medica ed un suo accompagnatore (vengono escluse ad es. quelle per l'acquisto di articoli di abbigliamento, alcolici, tabacchi ecc.);

b) **PER L'ACQUISTO/COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'ADERENTE O DI UN FIGLIO** (comprendendo anche le pertinenze, solo se acquistate contestualmente all'immobile): richiedibile **decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare²**, in misura **non superiore al 75 per cento della posizione** individuale maturata. Per "prima casa di abitazione" deve intendersi l'immobile, non di lusso, di proprietà dell'aderente³ o del figlio, anche se situato all'estero, in cui si ha o si intende trasferire la propria residenza, oppure che risulti destinato ad essere la dimora abituale del relativo proprietario e per il quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. È possibile comprendere nella richiesta di anticipazione anche le **spese connesse e necessarie all'acquisto**, quali ad esempio le spese notarili e di registrazione dei contratti, purché debitamente documentate.

c) **PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DELL'ADERENTE O DI UN FIGLIO**, relative agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.), documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.⁴: richiedibile **decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare²**, in misura **non superiore al 75 per cento della posizione** individuale maturata. Per "prima casa di abitazione" deve intendersi l'immobile di proprietà dell'aderente³ o del figlio, anche se situato all'estero, in cui si ha la residenza oppure che risulti destinato ad essere la dimora abituale del relativo proprietario, incluso l'immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta (è quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere

¹ In tale accezione rientra, anche ove non espressamente indicato nel presente Documento, l'unito civilmente ai sensi della Legge n. 76/2016, cd. "Legge Cirinnà".

² Per determinare gli anni di "iscrizione alla previdenza complementare" sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari, non solo al Fondo Pensione TELEMACO, per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale, che lo stesso dovrà comunicare al Fondo ai sensi di quanto previsto nell'art. 3.A "Anni di partecipazione alla previdenza complementare maturati in altre forme pensionistiche complementari" del presente Documento.

³ L'anticipazione può essere richiesta e concessa anche nel caso in cui l'acquisto del diritto di proprietà dell'immobile risulti, successivamente alla data del matrimonio/dell'unione civile, in capo al coniuge/unito civilmente dell'aderente purché in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile, in tal caso, rientra per legge nel patrimonio dell'aderente nella misura del 50%.

⁴ A tal fine occorre fare riferimento alla documentazione richiesta dalle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la GUIDA FISCALE SULLE "RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE" DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente o dei suoi figli ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente o dei suoi figli).

Gli interventi per i quali è possibile richiedere tale tipologia di anticipazione rientrano nelle ipotesi di:

- **"interventi di manutenzione ordinaria"** (ammessi solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali), gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **"interventi di manutenzione straordinaria"**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- **"interventi di ristrutturazione edilizia"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione per ristrutturazione possono essere anche utilizzate a fronte di **oneri accessori sostenuti e debitamente giustificati** per: progettazione ed esecuzione dei lavori; perizie e sopralluoghi; acquisto dei materiali; oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per permessi, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti posti dalle disposizioni attuative dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non rientrano invece tra le spese considerate gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

d) **PER ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI:** richiedibile senza alcuna motivazione specifica, **decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare²**, in misura **non superiore al 30 per cento della posizione individuale maturata**.

2. Con riferimento alle **fattispecie di anticipazione di cui alle lettere a), b) e c)**, l'Anticipazione erogata **non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata**. Pertanto, il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall'aderente qualora le spese realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto.

3. L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale maturata, ottenuto **valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definita**.

4. Con riferimento all'importo dell'Anticipazione che si intende richiedere al Fondo, l'aderente potrà indicare alternativamente:

- un importo fisso al lordo delle ritenute fiscali;
- un importo lordo corrispondente alla percentuale della posizione maturata, entro il limite normativamente previsto per ciascuna fattispecie di anticipazione.

Pertanto, l'importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali. La tassazione applicata e l'importo netto liquidato sono rilevabili dal "Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita".

5. Al momento del pagamento delle richieste di anticipazione verrà applicato un costo di gestione pratica sulle anticipazioni nella misura e per le tipologie indicate nella Scheda 'I costi' della Parte I della Nota informativa.



Per maggiori informazioni sulle spese applicate alle richieste di anticipazione consulta la **Scheda 'I costi' della Parte I della Nota informativa**, disponibile sul sito web di TELEMACO, www.fondotelemaco.it.

1.B. Gestione della procedura di anticipazione da parte del Fondo

1. La richiesta di anticipazione deve essere presentata on-line, accedendo alla sezione "Anticipi" della propria area riservata del sito internet, utilizzando le apposite credenziali personali. Unitamente alla richiesta, l'aderente deve presentare l'ulteriore documentazione prevista per le singole fattispecie, indicata nelle sezioni 2 e 3 del presente Documento.

2. Il Fondo provvede alla liquidazione della richiesta di anticipazione indicativamente entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario e, comunque, non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta stessa. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Qualora la documentazione non pervenisse al Fondo entro sei mesi dalla richiesta di integrazione, si procederà all'annullamento della domanda di anticipazione. Si specifica che eventuali ulteriori richieste presentate prima della liquidazione della precedente saranno rigettate.

4. Qualora la liquidazione della prestazione sia effettuata sulla base di documentazione provvisoria, sarà necessario produrre successivamente la documentazione definitiva prevista, per ciascuna causale, ai fini del completamento della pratica.

5. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione, ovvero nel caso in cui il richiedente non invii la documentazione definitiva. In tali casi, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 4.A "Anticipazioni non giustificate".

6. Il Fondo trasmette all'interessato il "Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita" entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione e, inoltre, la relativa Certificazione Unica (CU) entro i termini normativamente previsti.

7. L'anticipazione è erogata al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente per ciascuna causale.



Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicabile alle diverse fattispecie di anticipazione consulta il **Documento sul regime fiscale**, disponibile sul sito web di TELEMACO, www.fondotelemaco.it.

2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE

2.A Anticipazione per spese sanitarie

1. La richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia di documento identificativo in corso di validità;
- certificazione, rilasciata da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L. o Istituto/Clinica accreditati al Servizio Sanitario Nazionale-S.S.N. o medico curante convenzionato al S.S.N. il cui timbro deve indicare il rispettivo codice regionale), della necessità e della natura straordinaria degli interventi/delle terapie cui si riferisce la richiesta (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta). L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude la possibilità di scelta dell'interessato della struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento;
- copia delle fatture e/o ricevute fiscali dettagliate delle spese sostenute per l'intervento/le terapie, comprese quelle connesse relative al viaggio o soggiorno, **emesse non oltre 6 mesi prima della richiesta di anticipazione**. L'aderente può richiedere l'anticipazione prima dell'effettivo esborso presentando un preventivo di spesa datato, timbrato e firmato dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione e accettato dall'aderente o dal figlio; in tal caso lo stesso, ai fini del completamento della pratica, dovrà inviare **tempestivamente la copia dei giustificativi di spesa definitivi**, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 4.A "Anticipazioni non giustificate";
- documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal soggetto interessato della terapia/intervento (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta). Nel caso di minore, l'informativa deve essere firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

In aggiunta alla summenzionata documentazione, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell'interesse del coniuge/unito civilmente oppure di un figlio è necessario allegare lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (ad es. per il figlio l'estratto di nascita).

2.B Anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione

1. La richiesta di anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di seguito indicata in relazione alla specifica tipologia di acquisto/costruzione:

- di una copia di un documento identificativo in corso di validità;
- qualora non sia riportata nell'atto di compravendita, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge/unito civilmente, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione e la non titolarità neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'aderente o dal coniuge/unito civilmente con le agevolazioni previste per la "prima casa" (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
- qualora tale dichiarazione non sia riportata nell'atto di compravendita, del certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di volerla trasferire entro 18 mesi nel comune ove è sito l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);
- Nel caso in cui l'aderente risulti già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, purché la casa già posseduta sia venduta entro 12 mesi dal nuovo acquisto, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti la situazione attuale dell'aderente (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta);

- dichiarazione contenente l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta).
- documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste; nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

Acquisto della prima casa da terzi

- copia del **rogito notarile/atti o decreti giudiziari di trasferimento della proprietà dell'immobile da cui risulti l'avvenuto passaggio di proprietà e la corresponsione dei relativi importi, stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione**. Sono accettate certificazioni notarili dell'avvenuta compravendita esclusivamente qualora riportino gli elementi utili al Fondo a completare la propria istruttoria (parti coinvolte nella compravendita, data di sottoscrizione, individuazione dell'immobile oggetto dell'acquisto, prezzo della compravendita, fruizione delle agevolazioni fiscali "prima casa").
- In via provvisoria, l'aderente può chiedere l'anticipazione presentando copia del **preliminare di compravendita purché datato non oltre i diciotto mesi precedenti** la data di presentazione della richiesta di anticipazione e purché lo stesso risulti alternativamente: a) stipulato dal notaio, oppure b) regolarmente registrato, oppure c) integrato con le dichiarazioni effettuate dalle parti, con firme autenticate ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta). Il Fondo, inoltre, accetta la presentazione di eventuali decreti giudiziari di omologazione di separazioni contenenti l'impegno al trasferimento della proprietà dell'immobile. **In tali casi, l'aderente ai fini del completamento della pratica dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita (rogito)**, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 4.A "Anticipazioni non giustificate".
In caso di **acquisto all'asta**, l'interessato deve presentare copia del Decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile emesso dal Giudice dell'Esecuzione, dal quale si dovrà evincere che trattasi di acquisto prima casa, in caso contrario deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata, attestante tutti i requisiti previsti ed il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di volerla trasferire entro 18 mesi nel comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione (vedi form, consultabile nell'inserimento della richiesta). In via provvisoria, l'interessato deve presentare documentazione comprovante l'aggiudicazione del lotto che abbia valore di preliminare, unitamente alle dichiarazioni sopra richiamate. In questo caso, **l'aderente, ai fini del completamento della pratica, dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo** il decreto giudiziale di trasferimento una volta saldato il corrispettivo, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 4.A "Anticipazioni non giustificate".

Costruzione della prima casa

- copia del titolo di proprietà del terreno;
- copia della domanda di accatastamento oppure del certificato comunale di ultimazione dei lavori; qualora l'anticipazione venga richiesta prima del completamento dei lavori, copia del permesso di costruire e della dichiarazione inizio lavori. **In tale ultimo caso, l'aderente ai fini del completamento della pratica dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo la copia della domanda di accatastamento oppure del certificato comunale di ultimazione dei lavori**, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 4.A "Anticipazioni non giustificate";
- copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione;
- copia delle fatture dettagliate delle spese sostenute, **emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione**, nonché copia delle ricevute dei bonifici relative a:
 - progettazione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - esecuzione dei lavori;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
 - perizie e sopralluoghi;

- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione.

L'aderente può chiedere l'anticipazione presentando dei **preventivi di spesa**, debitamente datati, timbrati e firmati dal professionista che li ha rilasciati e accettati dall'aderente o dal figlio; **in tal caso, l'aderente ai fini del completamento della pratica dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo la copia delle fatture e delle ricevute dei bonifici**, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 4.A "Anticipazioni non giustificate".

Acquisto o Costruzione della prima casa in cooperativa:

- **copia autentica dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio (rogito)**, anche in corso di registrazione, che fa fede dell'onere sostenuto dall'aderente, **stipulato non oltre i 18 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione**. L'aderente può chiedere l'anticipazione prima dell'assegnazione dell'alloggio, presentando, purché datate non oltre i diciotto mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione:
 - la copia del verbale dell'assemblea della cooperativa, regolarmente vidimato, in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'abitazione;
 - la dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante: a) la qualità di socio del richiedente; b) le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare assegnata; c) il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare.

In via definitiva, **l'aderente ai fini del completamento della pratica dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo la copia dell'atto pubblico di assegnazione**, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 4.A "Anticipazioni non giustificate".

2. Fermo quanto sopra prescritto per le singole fattispecie di acquisto/costruzione, nel caso di richiesta di anticipazione per **spese sostenute nell'interesse del figlio** è necessario allegare anche:

- stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (ad es. per il figlio l'estratto di nascita);
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal figlio (ove lo stesso non sia aderente al Fondo – vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta). Nel caso di minore l'informativa deve essere firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

3. Nel caso di acquisto effettuato dal coniuge/unito civilmente in **regime di comunione dei beni**, è necessario fornire:

- idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente (già al momento dell'acquisto dell'immobile) producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile. L'aderente dovrà comunque presentare le dichiarazioni comprovanti la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal coniuge/unito civilmente (ove lo stesso non sia aderente al Fondo – vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta).

A fronte di specifica indicazione della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione:

A) È ammissibile l'erogazione dell'anticipazione per:

- acquistare una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquistare un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'aderente o del figlio e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquistare la nuda proprietà dell'immobile, a condizione che l'acquirente della nuda proprietà abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata (ad es. attraverso il certificato di residenza o l'atto notarile);
- per l'acquisto a titolo oneroso del diritto di usufrutto da parte del nudo proprietario (i.e. riunione dell'intera proprietà dell'immobile sul nudo proprietario), in tal caso, per determinare l'importo anticipabile, si considera la somma corrisposta per l'acquisto dell'usufrutto;
- per l'acquisto della prima casa all'estero, a condizione che il beneficiario dell'anticipazione vi stabilisca la residenza e fornisca degli elementi di prova a supporto delle dichiarazioni rese circa l'effettiva sussistenza della dimora abituale all'estero.

B) Non è consentita l'erogazione dell'anticipazione:

- per estinguere un mutuo immobiliare o per pagarne i ratei;
- per acquistare diritti reali di godimento su beni altrui (ad es. l'usufrutto);
- per acquistare la prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- per l'acquisto di un immobile intestato al coniuge in regime di separazione dei beni;
- per l'acquisto di una pertinenza in data successiva a quello di acquisto dell'immobile.
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

2.C Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione

1. La richiesta di anticipazione per spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia di un documento identificativo in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante che ad oggi l'aderente è proprietario o comproprietario della casa oggetto di ristrutturazione e che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta);
- certificato di residenza nell'immobile oggetto della richiesta, se ivi residente, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 da cui risulti l'intenzione di voler trasferire la residenza nell'immobile oggetto di ristrutturazione al termine degli interventi previsti, con l'impegno di inviare successivamente il relativo certificato di residenza (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta);
- dichiarazione firmata dalla ditta incaricata della ristrutturazione (da ciascuna ditta, se più di una) attestante che gli interventi rientrano tra quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001 (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta);

- copia della documentazione fiscale e copia dei bonifici effettuati dall'aderente, attestanti l'effettivo pagamento effettuato non oltre i sei mesi precedenti la richiesta; si ricorda che i bonifici devono rispettare la normativa sulle agevolazioni fiscali⁵.

Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, nel caso in cui non sia possibile presentare la documentazione sopra indicata, potrà essere prodotta la certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l'avvenuto pagamento ed il relativo importo. Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l'aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta da parte di tutti i condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute;

- documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'aderente, purché alla richiesta sia allegato, oltre alla documentazione prevista al comma precedente (ad esclusione della copia della documentazione fiscale e della copia dei bonifici effettuati dall'aderente):

- copia delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare rientranti tra gli interventi previsti dall' articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001 (concessioni, autorizzazioni, comunicazione inizio lavori, ecc.) oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante il possesso della stessa e di essere disponibile a produrre copia, parziale o integrale, della medesima su richiesta degli uffici finanziari. Qualora la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'aderente, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante la data inizio lavori (vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta);
- preventivo dell'impresa edile debitamente datato non oltre i sei mesi precedenti la richiesta, timbrato e firmato dal professionista che lo ha rilasciato e accettato dall'aderente o dal figlio. Si specifica che, se non espressamente indicata nel preventivo, l'IVA non viene considerata dal Fondo nell'importo erogabile. In questo caso, ai fini del completamento della pratica, è comunque necessario presentare la documentazione fiscale e le copie dei relativi bonifici effettuati dall'aderente attestanti l'effettivo pagamento, ferme le conseguenze indicate al successivo art. 4.A "Anticipazioni non giustificate";
- se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

⁵ Ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 3 Legge 449/1997 (in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

- a. causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986);
- b. codice fiscale del beneficiario della detrazione. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio;
- c. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
- d. per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Se il bonifico bancario/postale utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione è stato compilato in modo tale da non consentire di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dalla summenzionata disciplina, è necessario che il fornitore/ditta appaltante attesti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (tale documentazione coincide con quella che deve essere esibita dal contribuente al professionista abilitato/CAF per avvalersi della detrazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria).

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

2. Nel caso di spese sostenute per la **casa di abitazione dei figli** è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (ad es. per il figlio l'estratto di nascita);
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (nel caso di minore l'informativa deve essere firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale – vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta).

3. In presenza anche degli altri requisiti, l'erogazione da parte del Fondo avviene proporzionalmente al valore della quota di proprietà intestata all'aderente o figlio. Se l'immobile rientra nella comunione legale dei beni, il Fondo eroga l'anticipazione per il totale delle spese sostenute.

4. In caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di **coniugi/uniti civilmente in stato di comunione dei beni**, è necessario fornire anche i seguenti documenti:

- idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo) - vedi form consultabile nell'inserimento della richiesta.

5. L'acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici non può essere di per sé considerato anticipabile a prescindere dal riconoscimento o meno della detrazione tempo per tempo prevista.

A fronte di specifica indicazione della COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia di Ecobonus, l'anticipazione non è erogabile nel caso in cui l'interessato decida di fruire di uno sconto in fattura pari all'intero valore dell'intervento, non essendovi in tal caso il sostenimento di oneri.

Nel caso in cui l'utilizzo dell'Ecobonus comporti solo **uno sconto "parziale" sul costo dell'intervento di ristrutturazione**, l'aderente potrà beneficiare di un'anticipazione da erogarsi avendo a riferimento l'esborso effettivamente sostenuto dallo stesso.

2.D Anticipazione per ulteriori esigenze

1. La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dovrà essere corredata:

- dalla copia di un documento identificativo in corso di validità;
- dalla documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

3. DOCUMENTAZIONE COMUNE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI ANTICIPAZIONE QUALORA RICORRANO SITUAZIONI PARTICOLARI.

3.A Anni di partecipazione alla previdenza complementare maturati in altre forme pensionistiche complementari

1. Relativamente al possesso del requisito degli “**anni di iscrizione alla previdenza complementare**” - in assenza di trasferimento in ingresso della posizione maturata presso altre forme pensionistiche, previsto per le fattispecie di acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa, nonché per l’anticipazione per “ulteriori esigenze” sono considerati utili sia i periodi di partecipazione al Fondo Pensione TELEMACO, che gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale **non sia stata oggetto di riscatto totale**.

2. In tal caso, **l’aderente dovrà allegare dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva**.

3.B Posizione individuale vincolata da un contratto di finanziamento con cessione del quinto notificato al Fondo.

1. Nel caso in cui l’aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla “cessione del quinto dello stipendio” e lo stesso sia stato notificato al Fondo da parte della finanziaria, alla richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, dovrà essere allegata **l’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l’autorizzazione della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione a favore dell’aderente unitamente alla certificazione dei vincoli di cessione del quinto sulla posizione maturata** (vedi form consultabile nell’inserimento della richiesta). **In caso contrario, la richiesta verrà sospesa**. Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta dall’aderente ed il Fondo debba procedere nei confronti dell’aderente e della società finanziaria, il decorso del termine di cui all’art. 1.B, comma 2 è sospeso nelle more del ricevimento della liberatoria, ovvero, dell’autorizzazione alla liquidazione a favore dell’aderente, rilasciata dalla società finanziaria.

2. Esclusivamente nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, in assenza di liberatoria da parte della società finanziaria, l’anticipazione sarà liquidata all’aderente nei limiti dei 4/5 dell’importo richiesto, il restante 1/5 verrà vincolato a favore dell’istituto mutuante (art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 252/2005 e ss.mm.ii.), salvo il minor importo del debito residuo risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla società finanziaria stessa.

Qualora il contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio sia stato notificato da parte di una società finanziaria che abbia aderito alle “**Linee Guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento**” (consultabili sul sito www.fondotelemaco.it), si procederà come di seguito indicato:

1. **richiesta presentata in costanza di rapporto di lavoro**: il Fondo liquiderà all’aderente quanto richiesto, a condizione che l’importo dell’anticipazione non superi il 60% della posizione accumulata all’atto della richiesta stessa. Se l’importo dell’anticipazione risulta superiore al 60% della posizione accumulata, il Fondo ne darà comunicazione alla finanziaria evidenziando l’importo dell’anticipazione richiesta e della posizione residua. Qualora la posizione residua fosse uguale o superiore al debito residuo la prestazione verrà liquidata all’aderente; in caso contrario sarà facoltà della finanziaria rilasciare l’autorizzazione per l’erogazione;
2. **richiesta presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro**: il Fondo liquiderà all’aderente l’anticipazione nei limiti dei 4/5 dell’importo richiesto.
3. Nel caso di notifica del vincolo di cessione del quinto successiva al disinvestimento dell’importo della liquidazione, questa sarà annullata e reinvestita con il primo valore quota utile successivo alla richiesta di annullamento⁶. Completata l’operazione di reinvestimento, sarà possibile inserire una nuova richiesta di

⁶ Si rammenta che nell’effettuazione dell’operazione di disinvestimento e di reinvestimento, il valore dell’importo e delle quote potrebbe non corrispondere a quello iniziale essendo soggetto all’andamento della variazione della quota.

anticipazione, nel rispetto dei requisiti e delle tempistiche previste per ciascuna causale, completa dell'autorizzazione/estinzione del debito rilasciata dalla finanziaria interessata.

3.C Posizione individuale vincolata da pignoramento o sequestro.

1. Il Fondo deve dar seguito alla richiesta di anticipazione in conformità al provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria ed alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

3.D Posizione individuale di soggetti incapaci, interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno

1. In caso di richieste di anticipazione riguardanti posizioni individuali di soggetti incapaci, interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare o dal notaio ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 149/2022⁷, una volta che quest'ultima abbia acquisito efficacia.

3.E Documentazione non redatta in lingua italiana

1. Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente da quella italiana, purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata.
2. Nel caso l'importo della fattura sia in valuta estera è necessario presentare il cambio in euro rilasciato dalla banca al giorno di emissione della fattura e conversione in euro.

4. DISPOSIZIONI FINALI

4.A Anticipazioni non giustificate

1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (ad es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha **l'obbligo di presentare al Fondo la documentazione definitiva e/o comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibile.**
2. Il Fondo provvede a sollecitare gli aderenti che non abbiano inviato la documentazione giustificativa e/o comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
3. **L'aderente ha l'obbligo di restituire la differenza dell'importo ricevuto per l'anticipazione nel caso in cui, a consuntivo, gli oneri effettivamente sostenuti risultino inferiori al preventivo di spesa. Resta a carico dell'aderente l'onere di procedere al recupero dell'imposizione fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria.**
4. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che **non abbiano debitamente documentato in tutto o in parte le precedenti erogazioni ottenute sulla base di documentazione preliminare** sono, di norma, **rigettate; fanno eccezione, le richieste di anticipazioni per spese sanitarie** e le eventuali situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità ad adempiere (che deve essere debitamente giustificata e documentata) ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti.
5. Il Fondo si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente erogate. Rimane a carico dell'aderente l'onere di procedere al recupero dell'imposizione fiscale.

⁷ Il richiamato articolo ha attribuito al "notaio rogante" una competenza concorrente con quella dell'Autorità giudiziaria a rilasciare "le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari". Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi 20 giorni senza che sia stato proposto reclamo dalle notificazioni e comunicazioni effettuate dal notaio alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

4.B Reiterabilità delle richieste di anticipazione

1. L'aderente ha facoltà di richiedere nel tempo più anticipazioni (sia della stessa che di diversa tipologia) nel rispetto dei limiti individuati con riguardo alla singola fattispecie di anticipazione, come indicato all'art. 1A comma 1.

2. Tuttavia, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali, la normativa di settore⁸ dispone che:

- le Anticipazioni possano essere richieste anche più di una volta per un ammontare complessivamente non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate;
- in caso di reiterazione delle richieste di "Anticipazione per ulteriori esigenze", l'anticipazione possa essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell'aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

3. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, per effetto della reiterazione delle richieste di anticipazione, il Fondo erogherà un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'aderente affinché vengano rispettati i limiti percentuali di disinvestimento della posizione individuale previsti dalla normativa di settore.

4.C Reintegro delle Anticipazioni

L'aderente ha la possibilità di reintegrare in qualsiasi momento le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale, utilizzando l'apposito modulo "Reintegro dell'anticipazione", disponibile nella sezione "Modulistica lavoratori" del sito web www.fondotelemaco.it, ed effettuando uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di deducibilità di € 5.164,57. Ai fini del riconoscimento del reintegro, è necessario trasmettere al Fondo detto modulo e copia della ricevuta del bonifico, istruito secondo quanto riportato nelle istruzioni del modulo stesso.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.



Per maggiori informazioni sul credito d'imposta applicabile sui contributi reintegratori consulta il **Documento sul regime fiscale**, disponibile sul sito web di TELEMACO, www.fondotelemaco.it.

⁸ Cfr. art. 11, commi 7 e 8 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e ss.mm.ii. ed Orientamenti Covip del 30 maggio 2007.